Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 108° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 19 luglio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 5 luglio 1967, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il Signor Sergio Prica il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditato presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Jugoslavia.

(7467)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. **1387.**

Soppressione della Scuola tecnica industriale di Atri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2009, riguardante l'istituzione della Scuola tecnica industriale di Atri;
Considerato che la Scuola predetta ha cessato di funzionare di fatto dal 1° ottobre 1965;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla soppressione della Scuola stessa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 1966 la Scuola tecnica industriale di Atri è soppressa. Il suo patrimonio è trasferito all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Giulianova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. **1388.**

Soppressione della Scuola tecnica industriale di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2179, riguardante l'istituzione della Scuola tecnica industriale di Forlì;
Considerato che la Scuola predetta ha cessato di funzionare di fatto dal 1° ottobre 1965;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla soppressione della Scuola stessa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 1966 la Scuola tecnica industriale di Forlì, annessa all'Istituto tecnico industriale di Forlì, è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. **1389.**

Soppressione della Scuola tecnica commerciale di Sapri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 1270, riguardante, tra l'altro, la istituzione di una Scuola tecnica commerciale in Sapri;
Considerato che la Scuola predetta ha cessato di funzionare di fatto dal 1° ottobre 1965;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla soppressione della Scuola stessa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 1966 la Scuola tecnica commerciale di Sapri è soppressa. Il suo patrimonio è trasferito all'Istituto professionale per il commercio di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 43. — GRECO

LEGGE 14 luglio 1967, n. 548.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, riguardante la denuncia delle superfici seminate a grano duro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, relativo alla denuncia delle superfici seminate a grano duro, con la seguente modificazione:

Al terzo comma dell'articolo 1, le parole: « entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto » sono sostituite con le altre: « entro e non oltre il 22 luglio 1967 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. 549.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia « Immacolata di Lourdes », in Riposto (Catania).

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 11 febbraio 1966, integrato con dichiarazione del 1° dicembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia « Immacolata di Lourdes », in Riposto (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. 550.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Madonna della Fiducia, nel comune di Ravenna.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ravenna in data 8 settembre 1955, integrato con altro decreto e dichiarazione entrambi del 13 maggio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Madonna della Fiducia, in contrada Fornace Zarattini del comune di Ravenna. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. 551.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine Maria Madre di Dio Incoronata, in Foggia.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 2 febbraio 1963, integrato con dichiarazione del 27 aprile 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Vergine Maria Madre di Dio Incoronata, in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. 552.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Narcao (Cagliari).

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 15 luglio 1965, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 24 novembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in località Rio Murtas del comune di Narcao (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. 553.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Domenico, in Paternò (Catania).

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Domenico, in Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 31. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Disposizioni per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di un contributo dello Stato nelle spese di gestione della Centrale del latte di Potenza per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del latte e prodotti derivati, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente disposizioni atte a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici mediante la concessione ad Enti ed Associazioni agricole di un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nonchè di contributi nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui all'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise in data 29 marzo 1967, intesa ad ottenere, a termini dell'art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese di gestione della Centrale del latte di Potenza per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita del latte conferito e dei prodotti derivati dal 1° aprile al 31 dicembre 1967;

Considerata la particolare situazione della provincia di Potenza elevata a « Provincia pilota » nel settore zootecnico;

Ritenuta la necessità di sostenere iniziative intese a sviluppare la produzione zootecnica in provincia di Potenza;

Considerato che l'Ente richiedente, proprietario della Centrale del latte di Potenza, presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta e lavorazione collettiva del latte;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise intesa ad ottenere, a termini dello art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, un contributo nelle spese di gestione della Centrale del latte di Potenza, onde consentire l'attuazione della raccolta collettiva, lavorazione, trasformazione e vendita del latte, e dei prodotti derivati, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1967.

Art. 2.

E' concesso all'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise un contributo fino alla misura massima del 90 per cento nelle spese complessive di gestione della Centrale del latte di Potenza per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione — comprese le eventuali spese di trasporto agli stabilimenti che effettuano quest'ultima operazione — e vendita, del latte conferito da produttori agricoli e dei prodotti derivati, nonchè nelle spese generali di amministrazione.

Il contributo sulle spese di gestione di cui al precedente comma, sostenute nel periodo 1° aprile-31 dicembre 1967 non potrà superare l'importo complessivo di lire 50 milioni.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione della Centrale del latte di cui trattasi, l'Ente gestore è autorizzato ad avvalersi anche di attrezzature di Enti o privati che risultino idonee alla lavorazione e trasformazione del latte conferito.

Art. 4.

Con decreto del prefetto di Potenza è istituita presso l'Ispettorato agrario provinciale una Commissione così composta:

dall'ispettore agrario provinciale che la presiede;

da un rappresentante della prefettura di Potenza;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante dell'Ente gestore della raccolta collettiva;

da due rappresentanti dei produttori di latte della Provincia scelti dal prefetto su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra l'Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e di valutazione del prodotto conferito;

c) esaminare il rendiconto finale della gestione collettiva del latte ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 5.

Ai fini dell'erogazione del contributo statale di cui all'art. 2, l'Ente gestore deve:

a) entro quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, fornire al Ministero dell'agricoltura e foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo per quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, conservazione, assicurazione, lavorazione, trasformazione e relativo trasporto agli stabilimenti che effettuano tale operazione e spese generali di amministrazione);

b) fornire l'elenco nominativo dei conferenti con l'indicazione del quantitativo di latte da ciascuno conferito.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame della Commissione di cui all'art. 4, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

L'Ente gestore alla fine del periodo di gestione prescritto, dovrà predisporre un rendiconto finale nel quale dovranno essere indicati i quantitativi di latte conferito, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, le somme ricavate dalla vendita del latte e dei derivati, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 7.

Sul cap. 8206 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967, è impegnata la somma di lire 50.000.000 per la erogazione del contributo disposto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1967
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 203

(7856)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Sarzana (La Spezia).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Sarzana (La Spezia);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Sarzana (La Spezia) come segue:

Direzione di atterraggio: 21° - 221°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 3,50 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.E.: mt. 4,50 s.l.m.;
Testata S.O.: mt. 3,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7385)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Catania-Sigonella.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Catania-Sigonella;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Catania-Sigonella come segue:

Direzione di atterraggio: 280° - 100°;
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 23,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata W.: mt. 23,00 s.l.m.;
Testata E.: mt. 17,00 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7383)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Sluderno (Bolzano).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Sluderno (Bolzano);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Sluderno (Bolzano) come segue:

Direzione di atterraggio: 143° - 223°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 900,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S.E.: mt. 899,63 s.l.m.;
Testata N.O.: mt. 900,64 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7382)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Piacenza-S. Damiano.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Piacenza-S. Damiano;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Piacenza-S. Damiano come segue:

Direzione di atterraggio: 121° - 301°;
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 132,93 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.O.: mt. 135,00 s.l.m.;
Testata S.E.: mt. 126,75 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7390)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Galatina (Lecce).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Galatina (Lecce);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Galatina (Lecce) come segue:

Direzione di atterraggio: 327° - 147°;
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 48,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.W.: mt. 48,00 s.l.m.;
Testata S.E.: mt. 48,00 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7393)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Modena;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Modena come segue:

Direzione di atterraggio: 12° - 192°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 34,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.: mt. 34,10 s.l.m.;
Testata S.: mt. 34,45 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7394)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1967.

Limiti, modalità e garanzie relativamente all'assicurazione e finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto l'art. 27 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 — nel decreto denominata « legge » — contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Sentito il Comitato di cui all'art. 24 della legge su richiamata;

Decreta:

Art. 1.

I limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e di riassicurazione per ogni garanzia assunta dall'I.N.A., per conto dello Stato, a sensi dell'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*), dell'art. 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) nonchè degli articoli 12 e 15 della legge, sono fissati nella misura dello 0,10 % e dell'1,25 %, per i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) e 9) dell'art. 5 della legge.

Nei casi in cui le garanzie previste dall'art. 1, lettera *a*) e dell'art. 2, lettera *a*) nonchè dagli articoli 8, 12 e 15 della legge coprano anche il rischio di cui all'art. 5, n. 6, il limite massimo sopraindicato è elevato all'1,75 %.

Art. 2.

I limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e di riassicurazione per le garanzie relative ai crediti a medio termine che l'I.N.A. è autorizzato ad assumere, per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lettera *d*) e dell'art. 2, lettera *e*) della legge, relativamente ai rischi indicati nell'art. 7 della legge, sono fissati nella misura dello 0,50 % e del 2,50 %.

Qualora la garanzia prevista dall'art. 8 della legge copra anche i rischi indicati nell'art. 7 della legge stessa i limiti fissati nel precedente art. 1 sono elevati rispettivamente allo 0,20 % e 2,50 %.

Art. 3.

I limiti minimi e massimi dei premi annui di riassicurazione, per le garanzie dei crediti a breve termine che l'I.N.A. è autorizzato ad assumere, per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 4, relativamente ai rischi indicati nell'art. 7 della legge, sono fissati nella misura dello 0,50 % e del 2,50 %.

Art. 4.

I premi annui indicati all'art. 1 vanno applicati in relazione alla durata delle singole garanzie concesse ed alla quota di copertura assicurativa:

a) nei casi previsti all'art. 1, lettera *a*) e all'art. 2, lettera *a*) della legge:

relativamente all'ammontare dei pagamenti assicurati contrattualmente previsti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, l'esecuzione dei lavori, di studi, di progettazioni;

relativamente all'ammontare dei crediti assicurati;

b) nei casi previsti all'art. 1, lettera *b*), e all'art. 2, lettera *b*) della legge, relativamente all'ammontare dei costi assicurati;

c) nei casi previsti all'art. 1, lettera *c*) della legge, relativamente al valore dei prodotti assicurati;

d) nei casi previsti all'art. 2, lettera *c*) della legge:

relativamente al valore delle attrezzature e macchinari alla data della loro spedizione;

relativamente al costo dell'allestimento del cantiere e delle opere provvisionali;

e) nei casi previsti all'art. 1, lettera *f*) della legge relativamente all'importo delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre;

f) nei casi previsti agli articoli 8, 12 e 15 della legge, relativamente all'ammontare dei crediti o titoli assicurati.

I premi annui indicati all'art. 1 vanno applicati in rapporto alla durata delle garanzie per i casi previsti all'art. 1, lettera *e*) e all'art. 2, lettera *d*) della legge relativamente al prezzo della fornitura o dell'appalto.

I premi annui indicati al precedente art. 2 vanno applicati in relazione alla durata ed alle quote di copertura assicurativa relativamente all'ammontare dei crediti assicurati.

I premi annui indicati al precedente art. 3 vanno applicati in relazione alla durata ed alle quote di riassicurazione, relativamente all'ammontare dei crediti riassicurati.

Art. 5.

La quota di garanzia relativa alle esportazioni di merci e servizi, ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè all'esecuzione di lavori all'estero di studi e di progettazioni, assunta in assicurazione od in riassicurazione dallo Stato, e dalle imprese di assicurazione autorizzate, non può superare:

1-*a*) l'85 % dei crediti assicurati in base agli articoli 1, lettera *d*) e 2, lettera *e*) della legge, fino all'ammontare di 200 milioni di lire;

b) il 60 % dei crediti assicurati in base agli articoli 1, lettera *d*) e 2, lettera *e*) della legge, per la quota eccedente il limite indicato alla precedente lettera *a*) e fino all'ammontare di 400 milioni di lire;

c) il 30 % dei crediti assicurati in base agli articoli 1, lettera *d*) e 2, lettera *e*) della legge, per la quota eccedente il limite indicato alla precedente lettera *b*) e fino all'ammontare di 600 milioni di lire;

d) il 10 % dei crediti assicurati in base agli articoli 1, lettera *d*) e 2, lettera *e*) per la quota eccedente il limite indicato alla precedente lettera *c*).

Le percentuali suddette vanno riferite ad ogni singolo credito garantito concesso dall'operatore italiano allo stesso acquirente o committente estero.

Il complesso dei crediti che ogni operatore italiano può assicurare o riassicurare, per ogni esercizio finanziario, con le limitazioni poste alle lettere *a*), *b*) e *c*), non può superare i 2 miliardi di lire; alle quote dei crediti eccedenti la cifra suddetta si applica la disposizione di cui alla lettera *d*).

Il complesso dei crediti in essere assicurati, in base alle disposizioni di legge sopra richiamate, nei confronti di ogni singolo acquirente o committente estero non può superare 800 milioni di lire.

Lo scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato è, in ogni caso, del 15 % per ogni rata di credito assicurata;

2) il 90 % dei crediti, dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura e durante il periodo della prestazione dei servizi, delle cauzioni, dei depositi, delle anticipazioni o caparre e di ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente, di cui all'art. 1, lettere *a*) ed *f*), e all'art. 2, lettera *a*) della legge, lasciando, quindi, a carico dell'assicurato lo scoperto obbligatorio pari al 10 % di ogni rata di credito o di somma assicurata;

3) il 90 % dell'ammontare dei costi sostenuti per l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri, per l'esecuzione dei lavori compresi quelli provvisionali, di cui agli articoli 1, lettera *b*) e 2), lettera *b*), della legge, lasciando, quindi, a carico dell'assicurato lo scoperto obbligatorio pari al 10 % dell'ammontare dei costi assicurati;

4) il 90 % del valore dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, delle attrezzature e macchinari e dei lavori eseguiti per l'allestimento dei cantieri e delle opere provvisionali di cui agli articoli 1, lettera *c*) e 2, lettera *c*) della legge, lasciando, quindi, a carico dello assicurato lo scoperto obbligatorio pari al 10 % dello ammontare dei valori assicurati;

5) il 95 % dei crediti finanziari di cui all'art. 8 e allo art. 15 della legge, lasciando, quindi, a carico dell'Istituto finanziatore lo scoperto obbligatorio pari al 5 % di ogni rata di credito assicurata.

Per i crediti finanziari di cui all'art. 12 della legge e per quelli accordati ai sensi dell'art. 8 e riconosciuti con provvedimento dei Ministeri, indicati all'art. 27 della legge medesima, di particolare interesse economico-politico, la quota di garanzia potrà essere pari al 100 % del credito.

Art. 6.

La durata delle garanzie dei crediti di cui agli articoli 1, lettere *a*) e *d*) e 2, lettere *a*) ed *e*) della legge non può superare cinque anni dal momento della spedizione, della consegna delle merci o del collaudo dell'impianto, dall'espletamento dei servizi, dalla vendita dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, dal termine stabilito contrattualmente per la consegna dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

La durata della garanzia dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi di cui allo art. 1, lettera *a*) della legge non può superare la data di consegna della fornitura o di espletamento dei servizi.

La durata della garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente, di cui all'art. 2 lettera *a*) della legge, non può superare il termine convenuto in contratto.

La durata della garanzia di cui all'art. 1, lettera *c*) della legge non può superare i due anni dalla spedizione dei prodotti nazionali da costituire in deposito allo estero.

La durata delle garanzie di cui agli articoli 1, lettere *b*), *e*) ed *f*) e 2, lettere *b*), *c*) e *d*) della legge non può superare il periodo di tempo corrente tra la data di firma del contratto e quella della spedizione o della consegna della merce o del collaudo dell'impianto o delle prestazioni dei servizi; tra la data della costituzione delle cauzioni, dei depositi ovvero del versamento dell'anticipo o caparra e la data prevista per la restituzione; tra la data di aggiudicazione dei lavori e quella della loro consegna o collaudo in base ai termini contrattuali oppure tra la data di aggiudicazione dei lavori e quella di riesportazione.

La durata della garanzia dei crediti finanziari di cui agli articoli 8 e 12 della legge non può superare dieci anni dall'utilizzo dei crediti stessi.

La durata della garanzia di cui all'art. 15 della legge non può superare due anni dall'utilizzo del credito.

Su proposta del Comitato di cui all'art. 24, il Ministro per il tesoro può consentire l'assunzione di garanzie per durate che oltrepassino quelle previste dai commi precedenti.

Art. 7.

Per le garanzie di cui agli articoli 1 lettera *e*) e 2 lettera *d*) della legge, relative all'aumento dei costi di produzione, le variazioni di costo che risultano complessivamente contenute nei limiti del 5 % del prezzo fisso restano a carico dell'assicurato; le variazioni che superano la percentuale suddetta rientrano per un ulteriore 10 % nella garanzia assicurativa fino ad un massimo del 15 %.

Ogni ulteriore eccedenza rimane esclusa dalla garanzia assicurativa.

Art. 8.

I termini costitutivi del sinistro, in relazione al verificarsi degli eventi previsti agli articoli 5 e 7 della legge, vengono fissati nel modo seguente:

a) nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 5 della legge il ritardo dell'incasso costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla scadenza della rata di credito, dei pagamenti contrattualmente previsti o di ogni altra somma inerente all'oggetto dei contratto o spettante contrattualmente;

b) nei casi di cui al n. 4) dell'art. 5 della legge si ha sinistro decorsi 6 mesi dalla data di sospensione o revoca della commessa o dall'intervenuta impossibilità di dare esecuzione al contratto, dichiarata dal Comitato di cui all'art. 24 della legge;

c) nei casi di cui al n. 5) dell'art. 5 della legge il ritardo nel trasferimento costituisce sinistro quando superi i sei mesi dalla data del versamento del relativo importo da parte del debitore, purchè questi abbia effettuato il versamento entro sei mesi dalla scadenza del credito;

d) nei casi di cui al n. 7) dell'art. 5 della legge le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento, spedizione o consegna avvenuta della fornitura o completamento dei lavori;

e) nei casi di cui al n. 8) dell'art. 5 della legge, si ha sinistro decorsi sei mesi dalla distruzione o danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai numeri 1) e 2) dello stesso art. 5; dalla requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito o delle attrezzature, macchinari,

materiali ed impianti di cantiere, nonchè dal rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;

f) nei casi di cui al n. 9) dell'art. 5 della legge si ha sinistro decorsi sei mesi dalla data in cui doveva avvenire la restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o dei depositi di somme effettuati per poter concorrere ad aste od appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato;

g) nei casi di cui all'art. 7 della legge si ha sinistro, per il punto 1), alla scadenza della rata di credito; per il punto 2), decorsi nove mesi dalla scadenza della rata di credito;

h) nei casi di cui agli articoli 8 e 15 della legge si ha sinistro decorsi tre mesi dalla scadenza della rata di credito;

i) nei casi di cui all'art. 12 della legge si ha sinistro decorsi 30 giorni dalla scadenza della rata di credito. Lo stesso termine è stabilito per i casi di cui all'art. 8 della legge riconosciuti di particolare interesse economico-politico.

Art. 9.

La quota di garanzia che l'I.N.A. è autorizzata ad assumere in riassicurazione, relativamente ai crediti indicati all'art. 4 per i rischi di cui all'art. 7 della legge, non può superare l'85 % della garanzia assunta dalla Compagnia cedente.

La durata della garanzia di cui al comma precedente non può superare 18 mesi dalla liquidità del credito, salvo proroga da accordarsi in base ai termini e modalità da stabilire nel trattato di riassicurazione di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge.

I termini costitutivi di sinistro vengono stabiliti nel modo seguente:

a) nel caso di insolvenza di diritto di cui al punto 1) dell'art. 7 della legge, si ha sinistro alla data della dichiarazione di fallimento, dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, oppure della conclusione del concordato extra giudiziario;

b) nel caso di insolvenza di fatto decorsi da 6 a 12 mesi dalla scadenza del credito, con le modalità da stabilire nel trattato di riassicurazione, di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 luglio 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1967
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 300

(7546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa a vendere un immobile

Con decreto ministeriale n. 300.10/2039 del 12 giugno 1967, l'Associazione italiana della Croce Rossa è stata autorizzata a procedere alla alienazione mediante asta pubblica, per l'importo base di L. 800.000, ritenuto congruo dall'U.T.E. di La Spezia, dell'immobile di sua proprietà sito in Ortonovo (La Spezia), frazione S. Martino, partita n. 346 del nuovo catasto edilizio urbano.

Il ricavato della vendita sarà destinato all'acquisto di titoli da utilizzarsi, all'occorrenza, per nuovi investimenti e migliorie patrimoniali.

(7370)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Vimodrone (Milano)

Con decreto provveditoriale in data 4 luglio 1967, n. 3869, è stato approvato il piano di zona del comune di Vimodrone (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione.

(7542)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro Monte Vulture », con sede in Rionero in Vulture (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 giugno 1967, l'avv. Vincenzo Brienza è stato nominato commissario liquidatore della Società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro Monte Vulture », con sede in Rionero in Vulture (Potenza), in sostituzione dell'avv. Donato Leonardo Coviello, dimissionario.

(7349)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1967, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7760)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.466.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7761)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Ospedaletto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.877.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7762)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.893.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7763)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.094.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7764)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Montecosaro (Macerata) viene autorizazto ad assumere un mutuo di L. 18.913.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7765)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Ceccano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.697.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7766)

Autorizzazione al comune di Suardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1967, il comune di Suardi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.816.393, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7767)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.891.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7768)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.970.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7773)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Pontelatone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.703.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7769)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.246.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7770)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.335.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7771)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.762.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7772)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7774)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.625.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7775)

Autorizzazione al comune di San Francesco d'Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di San Francesco d'Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7776)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7777)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7778)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Padria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7779)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1967, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.975.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7780)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1967, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.462.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7781)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1967, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.035.698, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7782)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1967, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.207.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7783)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1967, il comune di Mezzane di Sotto (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.191.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7784)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7785)

Autorizzazione al comune di Bultei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Bultei (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7786)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.752.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7787)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.216.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7788)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.486 770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7789)

Autorizzazione al comune di Monterinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Monterinaldo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.513.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7790)

Autorizzazione al comune di Montecalvo Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Montecalvo Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.080.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7792)

Autorizzazione al comune di Capriglia Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1967, il comune di Capriglia Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.236.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7791)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1967, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.787.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7793)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 18 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,34	624,30	624,31	624,33	624,27	—	624,24	624,33	624,34	624,34
$ Can.	578,68	578,90	578,90	579 —	578,65	—	578,80	579 —	578,80	578,80
Fr. Sv.	144,30	144,33	144,37	144,34	144,25	—	144,325	144,34	144,25	144,29
Kr. D.	90,06	89,98	89,99	89,97	90 —	—	89,95	89,97	90,01	90 —
Kr. N.	87,35	87,32	87,35	87,31	87,35	—	87,2850	87,31	87,37	87,37
Kr. Sv.	121,27	121,20	121,20	121,20	121,20	—	121,18	121,20	121,24	121,25
Fol.	173,26	173,25	173,25	173,25	173,25	—	173,20	173,25	173,28	173,28
Fr. B.	12,58	12,58	12,5825	12,58	12,575	—	12,5785	12,58	12,58	12,581
Franco francese	127,35	127,30	127,34	127,34	127,31	—	127,31	127,34	127,34	127,35
Lst.	1740,67	1739,90	1739,70	1743,75	1739,75	—	1739,55	1743,75	1740,55	1740,10
Dm. occ.	155,74	155,88	155,88	155,87	155,82	—	155,84	155,87	155,78	155,85
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1950	24,196	24,19	—	24,19	24,196	24,19	24,19
Escudo Port.	21,72	21,73	21,71	21,73	21,75	—	21,7160	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,413	10,42	—	10,4135	10,413	10,41	10,41

Media dei titoli del 18 luglio 1967

Rendita 5 % 1935	103,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1967

1 Dollaro USA	624,285
1 Dollaro canadese	578,90
1 Franco svizzero	144,332
1 Corona danese	89,96
1 Corona norvegese	87,297
1 Corona svedese	121,19
1 Fiorino olandese	173,225
1 Franco belga	12,579
1 Franco francese	127,325
1 Lira sterlina	1739,65
1 Marco germanico	155,855
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,723
1 Peseta Sp.	10,413

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di operaio permanente con la qualifica di cuoco (categoria 2ª) nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 2 dicembre 1924, n. 2114, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabilisce nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1962, registro n. 4, foglio n. 135, con il quale è stata determinata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Esaminate le esigenze dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, con il quale è stata modificata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione universitaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per due posti di operaio permanente qualifica: cuoco (cat. 2) nel ruolo dei salariati dello Stato dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici.

Art. 2.

Uno dei due posti, previa prova d'arte, è riservata agli invalidi di guerra.

Art. 3.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 salvo le elevazioni del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età per i salariati di ruolo e non di ruolo dello Stato;

c) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) sia di sana e robusta costituzione fisica tale anche da garantire l'attitudine a svolgere i mestieri di cui al precedente art. 1;

e) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune di iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) di essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i salariati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 4 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che siano utilmente collocati nella graduatoria di merito che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomima dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 400.

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/cm del 3 luglio 1948 dello stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la ca-

tegoria di pensione nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) gli orfani dei caduti per la guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 400;

g) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del padre dell'aspirante:

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o la copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

o) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, esclusi i salariati di ruolo dell'Amministrazione universitaria, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Certificato di compimento degli studi elementari.

E' data facoltà di sostituire il certificato originale con una copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 400.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal Comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

5. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di residenza dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

7. Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per suttufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 400 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 400.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco.

Art. 8.

Dei documenti elencati al precedente art. 7 i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 7.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione, o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti indonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 6 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici spettanti dall'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 7 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia

la causa, anche se non imputabile al candidato importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 7.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrice, composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno nominate con successivi decreti Ministeriali.

Art. 10.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti sarà accertato mediante l'esecuzione di un esperimento pratico non disgiunto dalla conoscenza di nozioni sulla materia in esame.

La Commissione giudicatrice esprimerà in apposito verbale il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica dell'attitudine professionale e al rendimento e formando fra essi, in tal modo, una graduatoria.

La prova pratica suddetta non si intenderà superata se il candidato non avra ottenuto una votazione di almeno sedici ventesimi.

Art. 11.

Il Ministero comunicherà agli interessati la località, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova pratica del concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario della prova sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 12.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai salariati di ruolo dell'Amministrazione universitaria che risultino vincitori del concorso per il passaggio a categorie superiori ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, verrà attribuito il trattamento economico pari e immediatamente superiore a quello in godimento alla data del collocamento nella nuova categoria.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 14.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1966

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1967
Registro n. 41, *foglio n.* 320

(6511)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a ventuno posti di stenografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno:

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventuno posti di stenografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado (diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore);

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente numero 1, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famigle numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto- legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n .1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

d) degli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro;

e) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, *entro il termine perentorio di quaranta giorni*, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dela scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) Prove scritte:

1) Componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni elementari sulla Costituzione della Repubblica Italiana.

B) Prova pratica di stenografia.

La prova pratica di stenografia consiste nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, scelto dalla Commissione giudicatrice per la durata di circa dieci minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

C) Prova orale:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova pratica di stenografia avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica di stenografia, con l'indicazione delle aule in cui tali prove si svolge-

ranno, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte e la prova pratica di stenografia dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) mutilato od invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

7) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

9) vedova ed orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

10) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio; decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

15) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

17) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dalla Algeria, e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

18) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

19) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da qualli stabiliti o irregolarmente comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 11.

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, , questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i candidati invalidi sul lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'Amministrazione si riserva, infine, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato.

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di goidmento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi,. possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati stenografi aggiunti in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	59.097
indennità integrativa speciale	»	17.991
Totale netto mensile . . .	L.	77.088

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione, per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente il Servizio 3° della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° giugno 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1967
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 351

(7220)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei conncorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1966, registro n. 5 Sanità, foglio n. 123, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1966, registro n. 7 Sanità, foglio n. 74, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità risulta *attualmente disponibile un posto;*

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in ingegneria industriale, conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2 e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessati la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato Ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera di cui al successivo art. 6, ai fini della prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, due prove pratiche ed una orale:

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su di un argomento di ingegneria sanitaria o di fisica tecnica;

2) Impostazione di massima di un'opera inerente al pretrattamento e alla conservazione di derrate deperibili con l'ausilio del freddo; ovvero concernente un ciclo completo di preparazione di prodotti surgelati; ovvero la produzione artificiale del freddo; ovvero il condizionamento dell'aria;

3) Elaborazione di una prova grafica attinente a particolari elementi funzionali relativi all'opera di cui al precedente n. 2).

B) *Prove pratiche*:

1) Uso di apparecchi tecnici per determinazioni elementari nel campo della termotecnica;

2) Applicazioni grafico-analitiche per determinazioni elementari nel campo della termotecnica.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche e nozioni fondamentali di termotecnica;

Ordinamento e compiti del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento tecnico da una delle seguenti lingue: inglese, francese e tedesco, a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con

modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei terirtori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della co-

municazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzone universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n 7), lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sara approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1967
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 23

(6616)

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Si rende noto che la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1965, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 7 - mese di luglio - 1967.

(7459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di applicato in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - Ruolo del personale di archivio dei Laboratori chimici.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di applicato in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, Ruolo del personale di archivio dei Laboratori chimici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 10 novembre 1966, avranno luogo soltanto in Roma, presso il Palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 12 e 13 settembre 1967, alle ore 8.

(7857)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nuovo diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Trento presso il Provveditorato alle opere pubbliche in largo Portanuova n. 9 nei giorni 11, 12, 13 e 14 ottobre 1967 con inizio alle ore nove, anzichè nei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio 1967 come in precedenza stabilito.

(7451)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12000 del 17 maggio 1966, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Collesano;

Visto il proprio decreto n. 18024 del 20 luglio 1966, con il quale è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 8 e 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni della prefettura di Palermo, dell'Ordine dei medici della provincia di Palermo e del sindaco del comune di Collesano;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Collesano è così costituita:

Presidente:

Traina dott. Pietro, direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Priolo dott. Antonino, medico provinciale superiore;

Pindaro dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Palermo;

Schirosa prof. Giuseppe, docente di patologia medica, designato dall'Ordine dei medici;

Bonafede dott. Eugenio, ufficiale sanitario di Cefalù.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Gabriele Barone, consigliere di 1ª classe dei ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede in Palermo e inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della Prefettura ed all'albo pretorio del comune di Collesano.

Palermo, addì 15 giugno 1967

Il medico provinciale: REALMUTO

(7223)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6253 in data 28 ottobre 1966, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, già modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Firenze, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione.

Componenti:

Patrissi dott. Ezio, medico provinciale di 1ª classe;

Vannucchi prof. Vieri, primario dell'Ospedale S. Maria Nuova;

Tonelli prof. Luigi, direttore dell'Istituto di patologia chimica dell'Università di Firenze;

Lattarulo dott. Antonio, direttore di sezione;

Parpagnoli dott. Riccardo, medico condotto.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice del concorso avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Firenze, via Cavour, 82, e inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Firenze, addì 26 giugno 1967

Il medico provinciale: LOPES

(7295)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROCATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.